

## CAPO VI.

## I censori e la censura dei libri nelle diocesi e l'attività letteraria dei sacerdoti prima e dopo l'Enciclica.

È naturale che l'ufficio dei censori, istituito dall'Enciclica *Pascendi* con tutte le altre norme concernenti l'attività pubblicistica dei sacerdoti, non abbia trovato grazia innanzi agli occhi dei modernisti e - bisogna pur dirlo - di taluni cattolici nel clero e nel laicato. Ma cotesti si erigono in giudici su d'una cosa che non conoscono o non vogliono conoscere. Poichè, qual cosa ha stabilito l'Enciclica a proposito di questi due punti incriminati? Abbiamo veramente un'innovazione o anche solo una maggiore severità rispetto alle norme fino allora in vigore? Vediamolo.

Anzitutto si ordina che quale rimedio contro il modernismo della stampa, si designino nelle singole diocesi un certo numero di *censori ex officio*, ai quali si affidi l'esame di tutte le opere destinate ad esser pubblicate nella medesima diocesi.

Fu precisamente questa disposizione che, appena uscita l'Enciclica, fu dalla stampa avversaria criticata e censurata come *novità*, destinata a inceppare e ad imbavagliare la scienza cattolica. Chi però legge le relative disposizioni serenamente e senza preconcetti, vedrà che esse costituiscono non un aumento di rigore, ma piuttosto una *mitigazione* ed un *progresso* in confronto alla prassi usata finora nelle Curie vescovili per la censura dei libri.

Anche prima dell'Enciclica, il diritto comune imponeva a tutti gli autori di opere teologiche o religiose l'obbligo di sottoporle alla censura del Vescovo nella cui diocesi esse dovevano pubblicarsi,

domandandone l'approvazione. Il Vescovo era *libero* di affidare il libro ad un censore qualunque, di cui per lo più rimaneva occulto il nome. In alcune diocesi usavasi di deputare ufficialmente un solo ecclesiastico per la revisione di tutti i libri che si pubblicavano nella diocesi. Stando così le cose, si comprende facilmente come potessero verificarsi degli inconvenienti. A cotesti inconvenienti ha messo riparo Pio X con la sua riforma.

In quanto alla necessità ed utilità della approvazione dei libri trattanti argomenti religiosi, è superfluo il dimostrarla ai cattolici credenti. Se la Chiesa ha l'obbligo di conservare pura ed intatta la dottrina di Cristo, essa ha parimenti il dovere di vegliare sulla medesima, e quindi di controllare in special modo i prodotti della stampa di questo genere, essendovi maggiore il pericolo di errori e di equivoci. Questo suo giudizio deve solo constatare se in un dato libro vi sia alcunchè di contrario alla *fede* ed ai buoni *costumi*, o che sotto questi due rapporti potesse cagionare opinioni *erronee* e *scandalo* o che in altro modo possa *offendere i sentimenti* del popolo credente. Ove ciò non si verifica, prescindendo da altre considerazioni, bisogna concedere l'*Imprimatur*. Per la medesima ragione, solo quelle opere che trattano un argomento di indole religiosa od avente relazione alla religione, sono soggette alla censura ecclesiastica; sicchè tutte le scienze meramente profane ne vanno completamente esenti.

In avvenire però, in tutte le Curie vescovili, per la censura di tali opere, vi debbono essere *censori ufficiali*, i cui nomi debbono essere pubblicamente conosciuti. Cotesti censori non potranno essere ecclesiastici di qualunque condizione, ma solamente « uomini di età, di scienza e prudenza », che non siano nè troppo lassi nè troppo rigorosi,

ma che « nel giudicare sappiano tenere il giusto mezzo ». « Il censore darà per iscritto la sua sentenza », sicchè userà maggiore cautela e darà pure le ragioni del suo voto, quando fosse negativo, affinchè il Vescovo possa più facilmente regolarsi. La sentenza, quando è favorevole, si dà colle parole: *Nihil obstat* e la propria firma. « Solo in circostanze straordinarie e rarissimamente si potrà... omettere la menzione del censore ». Un caso in cui si potrebbe fare una tale eccezione sarebbe quello in cui il censore, in seguito al suo voto, potrebbe incontrare fastidi. In Germania, del resto, riguardo alla forma dell'*Imprimatur* nulla è stato cambiato ed in genere le cose sono rimaste quali erano prima. Quando il Vescovo vorrà scegliere un censore di qualche Ordine religioso, lo farà « non senza prima averne secretamente il parere del Superiore provinciale, o, se si tratta di Roma, del Generale: questi poi dovranno secondo coscienza attestare dei costumi, della scienza e della integrità della dottrina dell'eligendo ». Maggiori garanzie d'un esame oggettivo e coscienzioso della sua opera di quelle offertegli in queste disposizioni non si possono pretendere. Per il censore si tratta d'un caso di coscienza, tanto rispetto alla Chiesa quanto rispetto all'autore del libro da approvarsi. Se in esso nulla si contiene che sia contrario alla fede cattolica o ai buoni costumi, allora da parte della Chiesa nulla si oppone alla stampa, e quindi non solo il censore deve dare il suo *Nihil obstat*, ma anche il Vescovo deve accordare l'*Imprimatur*.

Un'altra cosa che da ciò segue è questa, che l'*Imprimatur* o l'approvazione non è una prova nè una conferma che in quel libro non si contenga nessun errore, nè costituisce un attestato del valore scientifico e molto meno una lode o una raccoman-

dazione dell'opera, come spesso viene interpretato l'*Imprimatur*.<sup>1</sup>

Non si può davvero capire come ancora oggi certi cattolici abbiano tante prevenzioni contro questa disposizione del Santo Padre, quasichè la censura dei libri sia stata aggravata e resa più rigorosa nelle diocesi. Tutt'al contrario, l'Enciclica ha perfezionato la prassi antica, offrendo agli scrittori teologici più sicure garanzie d'una più regolare e competente disamina delle loro opere. Solo uomini di età, di scienza e di prudenza e che sappiano tenere il giusto mezzo si debbono assumere all'ufficio di censori: ciò che finora, forse, non è sempre avvenuto. Specialmente gli autori teologici in Germania dovrebbero riconoscere con gratitudine questo progresso, nè lasciarsi fuorviare dal gridio di una certa stampa sbraitante contro la reazione, ecc.

Anche la seconda parte di questo articolo della Enciclica sulla direzione delle effemeridi e dei periodici da parte del clero e della partecipazione del medesimo in simili pubblicazioni, non è che una nuova conferma delle relative disposizioni prese da Leone XIII nella più volte citata Costituzione *Officiorum ac munerum*. In essa, al tit. II, c. 3, n. 32, si stabilisce: « È vietato ai sacerdoti secolari, senza previo permesso dell'Ordinario, prendere la direzione di giornali o di periodici ». Per i semplici corrispondenti o collaboratori, tale permesso non è richiesto; però il Vescovo deve sorvegliare anche costoro, e qualora essi cercassero di stillare nella stampa il modernismo, li deve ammonire e finalmente anche interdire loro la collaborazione. I giornali e periodici pubblicati dai cattolici debbono avere, possibilmente, un censore determinato, il

<sup>1</sup> PH. SCHNEIDER, *Die neuen Büchergesetze der Kirche*, Mainz, 1900, p. 139 ss.

quale, se cosa alcuna troverà di pericoloso, ordinerà che sia corretta.

Molti, e non solamente nemici della Chiesa, ma anche cattolici di buoni sentimenti, sogliono considerare tutte queste disposizioni come troppo spinte, coartanti, moleste e paralizzanti la libertà della stampa cattolica e della attività pubblicista del clero. Temono costoro che ciò abbia una ripercussione funesta sulla stampa cattolica, specialmente in Germania ed in Austria, dovendosi prevedere che non pochi ecclesiastici se ne ritirerebbero; di più, agli occhi degli acattolici, scapiterebbe la stima ed il prestigio della stampa cattolica appunto per la dipendenza in cui essa si trova di fronte all'autorità ecclesiastica. Ma, si è verificata finora in Germania ed in Austria la menoma traccia di questi effetti temuti?

Contro questi e simili timori si tenga presente, anzitutto, che la vigilanza del Vescovo sulla stampa giornaliera, naturalmente, non riguarda che le materie *religiose*, come Pio X ha dichiarato espressamente nella nota lettera del 30 ottobre 1906 all'Emo Card. Arcivescovo di Colonia in occasione del Congresso Cattolico di Essen. Nelle cose politiche ed altre profane, la stampa cattolica è completamente libera ed indipendente. Solo quando entra in questione la *fede* e la *morale*, allora ogni cattolico sa che in quelle cose egli è soggetto alla autorità competente della Chiesa, che quindi il Vescovo ha il *diritto* ed il *dovere* di vegliare sulla purità della dottrina. È quindi naturale che, in quelle cose, nessun giornale e nessun periodico è esente dalla sua sorveglianza. Nella sua Enciclica, il Papa *ricorda* solamente ai Vescovi quel loro dovere risultante dalla natura stessa del loro ufficio pastorale, ammonendoli ad intervenire ogni qual volta lo crederanno necessario nell'interesse della

*fede* e dei buoni *costumi*. Un tal caso non si avvererà così facilmente là dove la stampa cattolica si segnala per il suo attaccamento alla Chiesa, come in Germania ed in Austria; ma l'Enciclica non fu scritta solamente per la Germania e per l'Austria, ed anche in questi paesi stessi non è esclusa la possibilità di qualche aberrazione, anzi, più volte, qua e là si sono manifestate consimili aberrazioni religiose e sintomi di modernismo, sicchè anche i Vescovi tedeschi ed austriaci hanno motivi sufficienti per vegliare che le tendenze modernistiche non si propaghino maggiormente. L'antico adagio: *Principiis obsta* non è mai fuori di luogo, in vista specialmente di certe manifestazioni recentissime.

Quando, poi, l'Enciclica richiede il permesso dell'Ordinario perchè un ecclesiastico possa assumere la direzione di giornali e riviste, imponendo, per di più, ai Vescovi la vigilanza sulla collaborazione degli ecclesiastici nei medesimi giornali e periodici, tale disposizione non è affatto nuova; essa fu data nell'interesse della disciplina ecclesiastica ed allo scopo di tener lontani dalla Chiesa e dal Clero danni e scandali. Un *divieto* della direzione di giornali e periodici non esiste; solamente, per assumerla ci vuole il previo permesso del Vescovo.

Il Santo Padre non intende affatto di tener lontano da queste imprese e da questa azione il clero. La Chiesa non può essere indifferente rispetto al modo ed allo spirito con cui sono redatti i giornali ed i periodici, che sono il pascolo intellettuale giornaliero di tanti cattolici; quindi, essa desidera che il clero vi prenda parte per difendere e promuovere la causa di Dio e della Chiesa. Si ricorda, a questo proposito, il detto del grande vescovo di Magonza, Guglielmo Emmanuele von Ketteler, il quale affermava che « se S. Paolo visse a' giorni nostri, farebbe il giornalista ».

Ma non ogni ecclesiastico è adatto per questo genere di azione. Ci vuole una speciale idoneità ed un talento particolare. Quanto facilmente uno zelo imprudente o inabile oppure una testa poco corretta e infetta di modernismo potrebbe recar danno o impacci alla Chiesa e scandali o altri danni sia religiosi, sia politici e sociali al popolo cattolico! In Baviera abbiamo avuto, in questi ultimi tempi, alcuni esempi. Perciò, la disposizione che, ad arbitrio del Vescovo si mettano alla direzione di quel genere d'imprese letterarie, ecclesiastici idonei e valenti, manifesta la grande saviezza e moderazione del Papa.

Non fu dunque per creare difficoltà al clero nella partecipazione alla direzione dei giornali e dei periodici e molto meno per escluderelo affatto che furono date quelle disposizioni, ma per tenerne lontane le persone incapaci o inadatte, e ciò nell'interesse stesso della stampa cattolica. D'altronde, il rapporto di sudditanza esistente tra gli ecclesiastici ed il loro Vescovo, per sè solo basterebbe a reclamare un simile permesso. Per la semplice collaborazione nei giornali e nei periodici con articoli e corrispondenze, come già è stato detto, non è richiesto un permesso *speciale* del Vescovo. Peraltro s'intende che a nessun ecclesiastico possa esser lecito di abusare dei suoi ozi in danno della fede, dei costumi o della causa dei cattolici, e che quindi i Vescovi possano aver motivo di intervenire; ciò è tanto chiaro che un cattolico assennato non può averne il minimo dubbio.

Molto meno è necessario che ci dilunghiamo a fare l'apologia di Pio X per avere ripetuto la disposizione di Leone XIII nella Costituzione *Officiorum ac munerum* (art. 22), con cui è vietato a tutti i cattolici, e quindi a più forte ragione ai sacerdoti, di pubblicare lavori nei giornali anticleri-

cali o addirittura increduli, senza una giusta e ragionevole causa. Ogni cattolico vede che una tale collaborazione è una diretta cooperazione alla diffusione e all'incremento di quei giornali, una indiretta approvazione della loro tendenza ed un danno per la stampa cattolica. Solo un motivo giusto e ragionevole può render lecita e anche necessaria una tale collaborazione, p. es. per rettificare una calunnia o ribattere una provocazione.

Disgraziatamente, in questi ultimi tempi abbiamo dovuto vedere come non solamente laici di una fama incontestabilmente cattolica figuravano coi loro contributi in alcuni fogli liberali ed anticlericali, ma che anche ecclesiastici sotto pseudonimi e anche coperti dell'anonimo sfogavano la loro scontentezza e la loro bile in fogli di quel genere. Che pensare di questi « distinti ecclesiastici » o « teologi cattolici » e magari « alti prelati » che sotto la maschera dell'anonimo pascolano il pubblico di notizie e diatribe piccanti, simili a quegli uccelli che imbrattano il proprio nido? Cotesti « corrispondenti teologi » o « collaboratori ecclesiastici » della stampa liberale recano alla causa cattolica un danno immenso, gravano se stessi d'una grande responsabilità ed allargano sempre maggiormente il divario che separa il loro cuore dalla Chiesa. Solo quando l'amore verso la madre esula dal cuore, ed in sua vece vi alloggiano fredda indifferenza o avversione ed inasprimento, si può adoperare la penna contro di lei. Non hanno il coraggio di manifestare il loro nome e combattere a visiera aperta, ma vilmente, simili a Giuda, tradiscono la Chiesa, eccitano contro di lei i figli ancora ubbidienti, e rinfocolano maggiormente l'avversione e l'odio contro tutto ciò che è cattolico. Ben a ragione l'Enciclica dice di costoro che sono nemici della Chiesa e che « non si allontana dal

vero chi li ritenga i più dannosi nemici della Chiesa. Imperochè... i lor consigli di distruzione non li agitano costoro al di fuor della Chiesa, ma dentro di essa ».

Non è dunque nè rigorismo, nè crudeltà quella che muove il Papa a raccomandare ai Vescovi di vigilare cotali collaboratori, di ammonirli e, all'uopo, anche di proibir ad essi di scrivere. Perciò coloro soltanto possono rimaner indignati della istituzione dei censori *ex officio*, che sentono di esser colpiti da quella misura o che versano in una completa ignoranza intorno ai pericoli di cui è ferace per la causa del cattolicesimo la letteratura dei modernisti e d'altri avversari, pericoli tanto più gravi quanto quegli scritti provengono o sono appoggiati da cattolici e persino da ecclesiastici.

#### CAPO VII.

##### Il divieto e la restrizione posta ai Congressi del Clero.

È questo uno dei rimedi contro il modernismo ed in mezzo al clero stesso ha suscitato grandi malumori. Da una serie d'anni, si tenevano, specialmente in Francia e, sebbene raramente e con minore frequenza, in Austria, i cosiddetti Congressi del Clero, modellati sui congressi di altre professioni, quali giureconsulti, professori universitari e secondari, medici, ingegneri, impiegati, osti, ecc.; ove si consulta sul modo di promuovere e tutelare gli interessi sia materiali, sia ideali della classe.

Anche i cattolici, clero e laici, tengono ogni anno simili congressi di natura o scientifica o generalmente religiosa per ravvivare e promuovere l'opera cattolica. Per lo più cotesti congressi si celebrano colla espressa benedizione del Santo Padre.

Nondimeno, il medesimo Santo Padre proibisce i congressi del clero; e solo in casi rari si possono permettere dai Vescovi, ed allora sempre colla espressa condizione, che ai medesimi non si discutano questioni spettanti alla competenza dei Vescovi o della Sede Apostolica; che non vi si facciano proposte e postulati che implicino usurpazione della potestà ecclesiastica; finalmente, che non vi si faccia menzione di quanto sa di modernismo, di presbiterianismo, di laicismo. A tali congressi, che dovranno solo permettersi volta per volta e per iscritto o in tempo opportuno, non potrà intervenire sacerdote alcuno di altra diocesi, se non porti commendatizie del proprio Vescovo.

Cosicchè sono proibiti i congressi generali del clero; i congressi del clero della medesima diocesi possono adunarsi col permesso del Vescovo solo in casi rarissimi ed allora sotto condizioni speciali, intese a renderne difficile la convocazione. « Non è questa, così sentiamo dire, una restrizione ingiusta ed arbitraria della libertà d'azione del basso clero? Tutte le altre classi hanno il diritto di adunarsi; solo al clero cattolico un'autorità umana toglie questo diritto che la natura stessa concede ad ogni uomo. Qualunque classe di professionisti può tenere assemblee per salvaguardare i propri interessi generali e particolari, solo al clero cattolico si vuole togliere ogni possibilità ed occasione di scambio d'idee, di consultazione e deliberazione, di mutuo incoraggiamento e ammaestramento ».

Tali lamenti ed obiezioni hanno un'apparenza di legittimità. Ma è solo un'apparenza. Se la S. Sede prescrive quelle disposizioni, vi è stata indotta da gravi motivi. In linea principale bisogna ammettere che quel divieto non è frutto d'un *capriccio arbitrario* del Supremo Capo della Chiesa, il quale, invece, vi è stato mosso dai più impellenti motivi.